



CITTA DI GRAVELLONA TOCE

**Variante Parziale n. 3 - ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. parte II – Titolo I –
D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016)**

**RELAZIONE DELL' ORGANO TECNICO COMUNALE
FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO
CONCLUSIVO DELLA FASE DI VERIFICA VAS**

ADOTTATO CON _____ N. _____ DEL _____

Organo Tecnico: Arch. Giorgio ARCHESSE
Dott. Geol. Paolo MARANGON
Dott. Agr. Monica RUSCHETTI

Marzo 2023

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G.C., ex art. 17, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Parte II – Titolo I – D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016).
Relazione dell'Organo Tecnico Comunale finalizzata all'assunzione del provvedimento conclusivo della fase di verifica VAS.

Premesso:

- che, con il d.lgs 03.04.2006, n. 152, modificato ed integrato dal d.lgs 16.01.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle Direttive 2001/42/CE del 27.06.2001, 85/337/CEE del 27.06.1985 come modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE dello 03.03.1997 e dalla Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003, è stata introdotta nella legislazione dello Stato Italiano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con la condizioni di uno sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- che l'art. 11, comma 3, del d.lgs 152/2006, prevede che: *“la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”*;
- che l'art. 5, lettera m) del d.lgs 152/2006 definisce: “verifica di assoggettabilità” la verifica attivata allo scopo di valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;
- l'art. 6, comma 3 del d.lgs 152/2006 prevede: *“I piani e i programmi ...omissis...che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi”*;
- che l'art. 11, comma 3, del d.lgs 152/2006, prevede che: *“la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”*;
- l'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, descrive come la verifica di assoggettabilità a VAS inerente modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi degli stessi, *“...si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.*

La Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i., viene sottoposta alla Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La procedura di tale Verifica preventiva prevede, in sintesi, le seguenti fasi preliminari all'adozione del P.E.C.:

- predisposizione della documentazione (Elaborati tecnici comprensivi del Documento tecnico di verifica, predisposto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato I del d. lgs. 152/2006);
- invio della documentazione alle pubbliche amministrazioni e/o strutture pubbliche competenti in materia ambientale;
- a seguito della ricezione dei pareri e/o contributi da parte dei soggetti con competenza ambientale si procede alla determinazione di assoggettamento o esclusione del S.U.E. a VAS.

L'Amministrazione Comunale ha individuato e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale la documentazione contenente le indicazioni relative alle caratteristiche dell'intervento e l'analisi dei suoi impatti potenziali sull'ambiente.

Il Comune di Gravellona Toce con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2022, avente per oggetto: *Variante parziale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r.56/77 e s.m.i. - adozione del Progetto preliminare di variante e avvio fase di verifica assoggettabilità alla VAS*; nel merito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS si precisa che:

- la decisione finale in merito all'assoggettamento o all'esclusione della Variante alla Valutazione Ambientale Strategica è in capo al soggetto titolato all'approvazione della Variante stessa e, quindi, al Comune di Gravellona Toce nel soggetto del suo Consiglio Comunale, il tutto in base quanto stabilito agli allegati 1 e 2 della D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016;
- la funzione di autorità preposta alla VAS dove essere assicurata dall'Amministrazione Comunale mediante il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/1998 e che, nel caso di Amministrazioni non dotate di proprio Organo Tecnico Ambientale, la stessa Amministrazione Comunale può avvalersi di altra struttura individuata dall'Ente come soggetto competente ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del P.E.C.;
- il Comune di Gravellona Toce non disponendo di proprio organo tecnico ha dovuto avvalersi di altro soggetto, specificamente individuato;
- il Comune di Gravellona Toce con Deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 14.11.2022 ha individuato quale Organo Tecnico, di supporto all'Autorità Competente e Procedente, l'Organo Tecnico Intercomunale costituito presso l'Unione Montana Alta Ossola e composto dalla Dott.ssa Monica Ruschetti, dal Dott. Geol. Paolo Marangon e dall'Arch. Giorgio Archesso.

L'Organo Tecnico, come specificato all'Allegato 1, p.to 1.6 dalla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, svolge attività istruttoria finalizzata alla predisposizione del parere che riguarda:

- l'analisi della completezza dei documenti ambientali predisposti o presentati;
- l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- lo svolgimento degli approfondimenti istruttori;
- la definizione del contributo tecnico per la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, nei procedimenti di valutazione;
- l'analisi delle osservazioni e contributi pervenuti, nei procedimenti di verifica o valutazione;
- l'elaborazione di un rapporto istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di

- verifica di assoggettabilità a Vas o alla formulazione del parere motivato;
- la collaborazione con la Struttura responsabile del piano alla fase di revisione del Piano, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nei casi di valutazione.

L'A.C., al fine di acquisire le valutazioni di merito, ha inviato la documentazione afferente alla Variante di cui si tratta ai seguenti Enti e Soggetti con competenza ambientale per la verifica di V.A.S.:

- ARPA Piemonte dipartimento del VCO;
- ASL VCO – Dipartimento di prevenzione SOC;
- Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore Urbanistica e Settore Ambiente;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;
- Ente di gestione delle aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;
- Provincia del Verbano Cusio Ossola Settore Rete natura 2000 e forestazione

I sottoscritti Dott.ssa Monica **Ruschetti**, Dott. Geol. Paolo **Marangon** e Arch. Giorgio **Archesso**, in qualità di **Organo Tecnico** istituito ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98 in forza del provvedimento sopra richiamato, redigono il presente documento quale contributo all'Autorità Competente del Comune di Gravellona Toce, al fine di emettere il parere motivato di compatibilità ambientale, per la conclusione del procedimento di verifica di VAS.

Documentazione consultata

Al fine dell'espressione del parere è stata consultata la documentazione, messa a disposizione dal Comune di Gravellona Toce e costituita da:

1. ATTI AMMINISTRATIVI

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2022, avente per oggetto: *Variante parziale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r.56/77 e s.m.i. - adozione del Progetto preliminare di variante e avvio fase di verifica assoggettabilità alla VAS*;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 14.11.2022 “*Avvio procedura per formazione variante parziale n. 3 al PRGC individuazione soggetti competenti ed istituzione Organo tecnico comunale presso l'Unione Montana "Alta Ossola" ai sensi art. 7 l.r 40/98 per espletamento funzioni inerenti procedure di V.A.S.*”

2. ELABORATI TECNICI

Redatto dall'Architetto Mauro **Vergerio**:

- Relazione illustrativa – Progetto preliminare – Novembre 2022.
- Nota integrativa – Febbraio 2023

A firma del Dottore Forestale e Ambientale Luca **Malcotti**:

- Documento Tecnico di Verifica – Novembre 2022;

A firma del P.I. **Davide Crisafulli - Altea S.p.A.** –

- Verifica di compatibilità acustica - Variante n.3 al PRGC vigente.

Si è inoltre presa visione dei contributi pervenuti da:

- Provincia V.C.O.:
 - Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica - Scheda istruttoria Varianti Parziali, prot. n. 2964 in data 17.02.2022 (per un probabile refuso non è stato riportato 2023);
 - Servizio Rete Natura 2000 e Forestazione – prot. n. 21067 in data 19.12.2022;
- Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore – Prot. Comune di Gravellona Toce n. 0000136 in data 04.01.2023;
- ARPA Piemonte – Servizio B.B2.04 – Pratica n. K13_2022_02700.

Normativa di riferimento: criteri e indicatori da valutare

- Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati concernente *“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”*
- D. Lgs. N. 152/069 *“Norme in materia ambientale”*
- D. Lgs n. 4/08 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006”*
- D.Lgs n. 128/2010 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*
- L.R. 40/98 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*
- D.G.R. n. 25 – 2977 in data 29.02.2016 *“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i.”*

In particolare, la verifica di assoggettabilità deve avvenire sulla base dello schema informativo indicato all’Allegato I del D.Lgs. 4/2008 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”* dove si prevede di tener conto in particolare degli aspetti fondamentali del piano e delle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate.

Situazione urbanistica

Di seguito viene riportata la situazione urbanistica del Comune di Gravellona Toce:

- Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.28-2948 del 22 febbraio 2016;
- Variante parziale n. 1 approvata con D.C.C. n.20 del 19 luglio 2018;
- Variante parziale n. 2 approvata con DCC n.20 del 27 giugno 2022.
- Modifiche ai sensi dell’art.17 c.12 della l.r. 56/77 e s.m.i.:
 - DCC n.17 del 29 aprile 2019 DCC n.37 del 20 giugno 2019;
 - DCC n.29 del 28 settembre 2020 DCC n.4 del 30 marzo 2021;
 - DCC n.26 del 27 luglio 2022.

Descrizione e contenuti della Variante parziale

La Variante di cui si tratta propone quanto di seguito precisato:

(La numerazione rispetta quelle riportate nella Relazione illustrativa che nei contributi espressi dai soggetti sopra richiamati)

1. *la localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione su di un’area attualmente destinata ad “area per servizi sociali e attrezzature pubbliche e di uso pubblico per gli insediamenti residenziali”;*
2. *la ridefinizione di un’area a spazi pubblici in prossimità del laghetto artificiale posto in fregio al Corso Milano, con un parziale stralcio della destinazione vigente e il riconoscimento della destinazione in essere della porzione ove insiste un’attività di ristorazione;*
3. *la ridefinizione del perimetro di un ambito a destinazione produttiva assoggettato a strumento urbanistico esecutivo, con un ampliamento, all’interno dell’ambito, della dotazione di spazi pubblici connessi;*
4. *lo stralcio di una porzione marginale di area di completamento residenziale e della relativa porzione di area per dotazioni territoriali (parcheggi) in Via Martiri, con la trasformazione in area agricola interstiziale;*

5. *la redistribuzione, nell'ambito del lotto di intervento, a parità di superficie, di aree per dotazioni territoriali a standard nell'ambito di un lotto residenziale di completamento in Via Nuova;*
6. *la specificazione di un'area, attualmente a destinazione agricola, ove insiste un maneggio, che viene confermata nella sua destinazione agricola, attribuendo ad essa, la connotazione di "Zona Agricola Speciale", disciplinata da specifica scheda di indirizzo allegata alle Norme di Attuazione in ragione dell'attività in essere da confermare.*
7. *modifica dell'art. 20 delle N.T.A. "Aree per impianti urbani."*

Si precisa che gli interventi di cui ai **punti 1, 2 e 6, a seguito** di osservazioni formulate dalla Provincia del V.C.O., Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica – prot. n. 2964 in data 17.02.2022 – recepite dall'A.C. con nota prot. 2013 in data 06.02.2023, **si intendono stralciati dalla proposta di modifica della Variante in esame.**

Pianificazione sovraordinata

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PTR contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici e normativi, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio regionale è stato suddiviso in Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

Il Comune di Gravellona Toce è identificato dal PTR nell'*Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n. 2 di Verbania Laghi*. Nell'ipotesi di aggregazione per sub ambiti viene identificato al n. 2.7 insieme ai Comuni di: Omegna e Casale Corte Cerro. Le finalità e le strategie perseguite dal PTR sono state declinate a livello di AIT in tematiche settoriali di rilevanza territoriale come segue:

- valorizzazione del territorio;
- risorse e produzioni primarie;
- ricerca, tecnologia, produzioni industriali;
- trasporti e logistica;
- turismo.

Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di indirizzi e direttive che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) di cui si tratterà più avanti.

Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. Di seguito si richiamano indirizzi e direttive che interessano la Variante.

Indirizzi

- Evitare nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso e gli sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali;
- Non prevedere nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti ovvero le nuove edificazioni dovranno essere limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita;
- Favorire la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato.

Normativa vincolante

art. 31 – Contenimento uso del suolo - la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti...;
- b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita...;
- c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia...

art. 32 – La difesa del suolo - I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI...

Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico...

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la Provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.

L'O.T. ritiene che quanto proposto dalla Variante parziale n. 3 non risulta comportare particolari contrasti tra i contenuti della Variante stessa e quelli del PTR; in ordine all'art. 31 delle NdiA, l'incremento percentuale del consumo di suolo è inferiore al 3%, limite stabilito per il quinquennio di riferimento.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) disciplina attraverso proprie norme la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (PTR), definisce gli indirizzi strategici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale.

Le sue strategie generali sono:

- Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
- Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
- Integrazione territoriale delle infrastrutture, mobilità, comunicazione, logistica
- Ricerca innovazione e transizione economico produttiva
- Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali.

Le Norme di Attuazione (NdA)

Il PPR detta previsioni costituite da *indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici*.

- Indirizzi – previsioni di orientamento e i criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica; agli enti territoriali competenti viene riconosciuta la potestà, nel rispetto degli indirizzi stessi.
- Direttive – previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, territoriali e urbanistici.
- Prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso – previsioni cogenti ed immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 143, comma 9 del D. Lgs 42/2004 (di seguito Codice).

Il territorio regionale è stato suddiviso in 76 Ambiti di paesaggio; per ciascun Ambito una scheda definisce gli aspetti peculiari di riferimento.

Ambiti di paesaggio

Il Comune di Gravellona Toce ricade nell'*Ambito 14 – Lago d'Orta*. L'Ambito è caratterizzato dall'ampio territorio di Omegna, città da sempre esclusa dalla Riviera, più legata ai traffici commerciali, oggetto di uno sviluppo industriale precoce, attualmente molto abitata e con un rapporto con il lago diverso dal resto dell'area.

Tra i fattori strutturanti d'ambito che interessano il territorio di Gravellona Toce:

☐ linea ferroviaria storica Novara - Domodossola con ponti, viadotti, gallerie e stazioni

Tra i fattori caratterizzanti d'ambito che interessano il territorio di Gravellona Toce:

☐ non sono individuati specifici fattori

Tra i fattori qualificanti d'ambito che interessano il territorio di Gravellona Toce:

☐ non sono individuati specifici fattori

Dalla lettura della Tav. P4 - Componenti paesaggistiche (il principale elaborato di riferimento per la pianificazione provinciale, locale e settoriale) - emerge che i contenuti della Variante in questione non sembrano contrastare con la specifica disciplina associata a ciascuna componente paesaggistica.

Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Vengono riportati i Beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, suddivisi per categorie, fornendone un'ideale rappresentazione attraverso apposite schede dal contenuto descrittivo e normativo e perimetrati secondo criteri definiti in accordo con il MIBAC.

Il Catalogo è suddiviso in due sezioni:

- la Prima sezione comprende gli immobili e le aree di cui agli artt. 136 e 157 de Codice, descritti e disciplinati attraverso una specifica scheda;
- la Seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda il Comune di Gravello Toce, nella Prima sezione del Catalogo non risultano immobili o aree tutelate dagli artt. 136 e 157.

Nella Seconda sezione gli elementi di tutela, ai sensi dell'art. 142 del Codice, risultano:

- lettera c) fiumi e i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti da testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. N.1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- lettera d) montagne per la parte eccedente i 1600 s.l.m. per la catena alpina;
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. lgs. n.227/2001 n. 227;
- lettera h) zone gravate da usi civici.

Il presente O.T. rileva che le aree oggetto di Variante non interferiscono con gli elementi di tutela di cui al Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Inoltre esaminata la documentazione, preso atto di quanto evidenziato dal tecnico incaricato che ha predisposto la documentazione, si ritiene di poter affermare che quanto proposto risulta coerente ai disposti del PPR.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale Provinciale è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009; ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della l. r. 56/77 e s.m.i. risultano scaduti i termini della salvaguardia.

Sul sito ufficiale del Comune di Gravello Toce risulta pubblicato il Piano di Zonizzazione acustica (denominato: Zonizzazione Acustica Comunale "ZAC").

Aspetti ambientali, criticità e possibili impatti.

Valutazioni / Osservazioni degli Enti Competenti VAS.

Sulla base della tipologia della Variante parziale e dei vincoli operanti sull'area in esame, come già detto in altra parte della Relazione, sono stati consultati da parte dell'A.C. i Enti/Soggetti con competenza ambientale per la V.A.S.

Hanno provveduto a trasmettere il proprio contributo:

- Provincia V.C.O.:
 - Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica - Scheda istruttoria Varianti Parziali, prot. n. 2964 in data 17.02.2022(per un probabile refuso non è stato riportato 2023) ;
 - Servizio Rete Natura 2000 e Forestazione – prot. n. 21067 in data 19.12.2022;
- Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore – Prot. Comune di Gravellona Toce n. 0000136 in data 04.01.2023;
- ARPA Piemonte – Servizio B.B2.04 – Pratica n. K13_2022_02700.

Tali contributi si intendono integralmente richiamati e vengono allegati in calce al presente documento.

Valutazione in ordine alle problematiche rilevate

Analizzati nel dettaglio i contenuti della presente Variante, i documenti proposti nonché le osservazioni espresse dagli Enti competenti di materia ambientale, si esprimono le considerazioni riportate di seguito.

Le valutazioni che seguono tengo in considerazione di quanto asserito dall'A.C. nella nota prot. 2013 in data 06.02.2023 in merito al recepimento delle osservazioni formulate dalla Provincia del V.C.O., Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica che ha comportato lo stralcio degli interventi n. 1 (modifica dell'art.20 inserimento delle diciture “infrastrutture per il trasporto” e “distributori di carburanti urbani ed extraurbani”); intervento n. 2 (ridefinizione di un'area a spazi pubblici in prossimità del laghetto artificiale posto in fregio al Corso Milano), e intervento n. 6 (individuazione area agricola speciale destinata a maneggio) che si intendo pertanto stralciati dalla presente proposta di Variante.

Vale, inoltre, la pena premettere che, la presente variante, soprattutto a seguito degli stralci come sopra riportato, prevede limitati interventi sul territorio, che non modificano l'impianto generale del Piano Regolatore vigente che è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica dove l'intero iter urbanistico di approvazione dello stesso è stato affiancato a quello di natura ambientale, tant'è che la Regione Piemonte, con DGR 28-2948 del 22/02/2016 ha deliberato di “...approvare, gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell' “Allegato B”: parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. , nell' “Allegato C”: Piano di Monitoraggio e nell' “Allegato D”: Dichiarazione di Sintesi, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dichiarando quindi la compatibilità dello stesso e delle sue previsioni.

Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

Gli elaborati a corredo della Variante dimostrano la conformità tra i contenuti del Piano stesso e la pianificazione sovraordinata, compreso il rispetto dell'art. 31 del PTR – Consumo di suolo.

Viene inoltre accertata la totale conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale.

Valutazione di incidenza ecologica

Il territorio comunale di Gravello Toce, ospita elementi ecologici di rilievo costituiti da parchi, zone di protezione speciale (ZPS) o siti di importanza comunitaria (SIC / ZSC) costituiti da SIC e ZPS (IT1140001) Fondo Toce e la ZPS (IT1140017) Fiume Toce.

“La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso”.

Tale procedimento si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possano comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Le aree oggetto della presente variante risultano esterne ai siti della rete Natura 2000.

Ogni valutazione in merito alla incidenza sui predetti siti rimane, comunque, in capo agli Enti gestori che nel caso in specie sono rappresentati rispettivamente dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola gestore del sito Rete Natura 2000 -ZPS IT1140017 “Fiume Toce” e dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore gestore del sito Rete Natura 2000 - SIC e ZPS (IT1140001) “Fondo Toce.

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE rileva che *“Considerata la natura delle previste modifiche al P.R.G.C. vigente e la loro collocazione in aree situate all'esterno della Riserva naturale del Fondo Toce, ZSC-ZPS IT1140001 “Fondo Toce”.*

Visti il D.P.R. 357/1997 e s.m.i., la L.R. 19/2009 e s.m.i. e le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSCZPS IT1140001 “Fondo Toce” approvate con D.G.R. n. 53-4420/2016.

Si ritiene che la variante parziale al P.R.G.C. in oggetto non sia suscettibile di produrre incidenze negative sullo stato di conservazione del Sito Natura 2000 sopraindicato gestito dall'Ente e che, per quanto di competenza, non debba pertanto essere sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Alla luce di quanto sopra esposto non si ritiene necessario proporre che la variante parziale in oggetto sia sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.”.

La PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA rileva che

... la variante in oggetto non sia suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il suo stato di conservazione, sugli habitat e specie per il quale il Sito Natura 2000 è stato istituito.

(omissis)

l'intervento in oggetto non è da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza.

Si prende atto dei pareri positivi emessi ai sensi dell'art. 44 della LR 19/2009 e s.m.i. Valutazione di Incidenza rispettivamente dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore gestore del sito Rete Natura 2000 - SIC e ZPS (IT1140001) “Fondo Toce” e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola gestore del sito Rete Natura 2000 -ZPS IT1140017 “Fiume Toce” che escludono dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ecologica la variante in oggetto.

Rumore

Il Comune di Gravellona Toce è dotato di un Piano di Classificazione Acustica approvato, ai sensi della L.R. n. 52/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/05/2004.

Per la variante in oggetto il comune ha incaricato la Società ALTEA S.p.A. di redigere una relazione in merito alla compatibilità acustica degli interventi proposti.

La verifica di compatibilità nasce dall'esigenza normativa riportata nella Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 art. 5 comma 4 costituisce la verifica del nuovo strumento urbanistico (variante parziale al PRGC) rispetto all'attuale stato dell'arte ovvero la zonizzazione acustica approvata dal Comune di Gravellona Toce.

Dalla relazione di compatibilità redatta dalla Ditta Altea è emerso che **tutte le aree oggetto** di Variante **risultano compatibili** con le nuove previsioni.

Con riferimento a quanto sopra esposto questo O.T prende atto dei contenuti della relazione di "Verifica di compatibilità acustica Variante n. 3 al PRGC vigente" e non ritiene di introdurre ulteriori indicazioni.

Effetti sulla salute umana

Come già affermato in più parti del presente documento, le modifiche proposte con la Variante in argomento, non risultano avere ricadute negative sulla salute umana.

Conclusioni

Vista la documentazione messa a disposizione dal Comune di Gravellona Toce;

Valutata l'entità dei contenuti della Variante Parziale in oggetto;

Preso atto di quanto emerso in fase di consultazione degli Enti e/o Uffici competenti in materia ambientale nella fase di verifica della VAS;

Tenuto conto che:

- a seguito riscontro alle osservazioni formulate dalla Provincia del VCO, con nota prot. 0001451 del 06/02/2022 (che si allega), l'A.C. precisava che:
 - *non verrà modificato l'art. 20 del testo delle NTA di PRGC (omettendo pertanto la prevista aggiunta delle diciture "infrastrutture per il trasporto" e "distributori di carburanti urbani ed extraurbani")*;
 - *intervento n. 2: verrà stralciato l'intervento previsto, mantenendo la destinazione d'uso da PRGC vigente*;
 - *intervento n. 6 si provvede a modificare il testo della scheda d'area con le modifiche concordate (*)*
- (*) come richiesto dalla Provincia anche per questo punto verrà stralciato l'intervento previsto, mantenendo la destinazione d'uso da PRGC vigente;
- quanto proposto con la variante risulta compatibili con gli strumenti di pianificazione locale e sovralocale e le misure del PPR;
- gli interventi previsti non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia o di protezione ambientale;
- non sono emersi elementi di carattere morfologico, idrogeologico e sismico locali tali da ostacolare le previsioni richieste nella variante in oggetto;
- le analisi e le valutazioni compiute in sede di procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS hanno di fatto escluso l'insorgenza di possibili impatti negativi significativi.

L' **Organo Tecnico Comunale** ritiene di poter proporre:

L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della Variante Parziale n. 3, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i. del Comune di Gravellona Toce, senza condizioni

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Arch. Giorgio ARCHESSO

Dott. Geol. Paolo MARANGON

Dott. Agr. Monica RUSCHETTI

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Allegati:

- Provincia V.C.O.:
 - Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica - Scheda istruttoria Varianti Parziali, prot. n. 2964 in data 17.02.2022(per un probabile refuso non è stato riportato 2023) ;
 - Servizio Rete Natura 2000 e Forestazione – prot. n. 21067 in data 19.12.2022;
- Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore – Prot. Comune di Gravellona Toce n. 0000136 in data 04.01.2023;
- ARPA Piemonte – Servizio B.B2.04 – Pratica n. K13_2022_02700;
- Comune di Gravellona Toce - nota prot. 0001451 del 06/02/2022.

SCHEDA ISTRUTTORIA VARIANTI PARZIALI AL PRG

(art. 17 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni)

ufficio:	Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica
responsabile procedimento:	Sara Beltrami
tecnico istruttore:	Sara Beltrami
protocollo n./data:	2964 del 17.02.2022

1) IDENTIFICAZIONE

registro varianti parziali n.:	8/2022
comune o forma associativa:	Gravellona Toce
variante parziale n.:	3
trasmissione protocollo n./data:	13767 del 06.12.2022
arrivo protocollo n./data:	20467 del 06.12.2022
scadenza silenzio assenso:	05.01.2023
Interruzione dei termini n./data:	21409 del 23.12.2022
Integrazioni pervenute n./data:	1451 del 06.02.2023 (prot. prov. 2103 del 06.02.2023)
scadenza silenzio assenso a seguito interruzione dei termini:	
delibera consiliare n./data:	42 del 28.11.2022
titolo delibera:	Variante parziale n.3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. - Adozione del Progetto Preliminare di variante e avvio fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.
oggetto variante:	La variante prevede 7 modifiche allo strumento urbanistico generale. Più in particolare le stesse riguardano: 1 - il cambio di destinazione d'uso di parte di un'area per servizi sociali e attrezzature pubbliche e ad uso pubblico" (art. 19 delle NTA) in area per impianti urbani e servizi tecnologici" (art. 20 NTA); 2 - il cambio di destinazione d'uso di un'area a spazi pubblici in prossimità del laghetto artificiale posto in fregio alla Via Milano. L'area viene riclassificata come "aree per insediamenti ad uso di attività terziarie e commerciali e di servizio" normate ai sensi dell'art. 25 delle NTA; 3 - la ridefinizione del perimetro di un ambito sottoposto a strumento urbanistico esecutivo a destinazione d'uso produttiva, con contestuale modifica delle aree da destinare a spazi pubblici; 4 - lo stralcio di una porzione marginale di area di completamento residenziale e della relativa porzione di area per dotazioni territoriali (parcheggi) in Via Martiri, con la trasformazione in area agricola interstiziale; 5 - la redistribuzione, nell'ambito del lotto di intervento, a parità di superficie, di aree per dotazioni territoriali a standard nell'ambito di un lotto residenziale di completamento in Via Nuova; 6 - l'identificazione di una "Zona Agricola Speciale" che verrà disciplinata da specifica scheda di indirizzo allegata alle Norme di Attuazione; 7 - l'inserimento all'art. 20 "Aree per impianti urbani e servizi tecnologici" delle norme tecniche di attuazione del PRG le infrastrutture per il trasporto e i

	distributori di carburante urbani ed extraurbani
note:	La variante parziale è stata trasmessa con posta elettronica certificata (documentazione amministrativa e tecnica); tutti gli elaborati tecnici sono firmati digitalmente dai professionisti estensori, ad eccezione del documento verifica di compatibilità acustica.

2) VERIFICA DEGLI ATTI TRASMESSI

documentazione amministrativa

delibera adozione:	si
scheda provinciale certificazione compatibilità con piani e progetti sovracomunali:	no
note:	

documentazione tecnica (art. 14, comma 3 quater e 3 quinquies)

relazione:	si (Relazione illustrativa – fase progetto preliminare – novembre 2022. Alla relazione illustrativa sono allegati: - A) Estratti planimetrici uso del suolo vigente/variante - B) Norme tecniche di attuazione – stralcio articolo 20-27 - C) Schede di indirizzo n. 19 - 21
scheda quantitativa dati urbani secondo modello Regione (art. 14, punto 2), lettera c)):	no
scheda C, Allegato 1 (BURP, Supplemento speciale al n. 32 del 9.8.1989):	/
norme tecniche di attuazione:	No (nella Relazione illustrativa è però presente l'allegato B nel quale è contenuto stralcio delle NTA – art. 20 e 27 e della scheda di indirizzo n. 19 e 21)
stralci PRG di confronto:	no (nella Relazione illustrativa è però presente l'allegato A nel quale sono rappresentati alcuni stralci della Tavola P3a – foglio 1 – foglio 2 e della Tavola P3b - foglio 1n. Gli estratti mettono a confronto il vigente con la variante)
tavole PRG vigente:	no
tavole PRG vigente modificate:	no
"tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante":	no
relazione geologica:	No
allegati:	E' presente il documento "Verifica di compatibilità acustica – Variante n. 3 al PRGC vigente"
note:	

note di carattere formale (formale, letterale e sostanziale)

estremi delibera su ogni elaborato:	no
timbro del comune:	no
firma responsabile procedimento:	no
firma progettista:	Si tranne che sul documento "Verifica di compatibilità acustica"
"chiarezza e univocità":	si
evidenza raffronto con PRG vigente:	si
note:	

3) VERIFICA DEI CONTENUTI DELL'ATTO DELIBERATIVO

riferimenti alla legislazione vigente:	si
riferimenti agli estremi di approvazione del piano regolatore generale vigente e delle sue varianti generali e strutturali:	Si - Il Comune di Gravellona Toce è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con DGR n. 28-2948 del 22.02.2016. Il PRG vigente è stato variato attraverso due varianti parziali, apportate rispettivamente con DCC n. 20 del 19.07.2018 e con DCC n. 20 del 27.06.2022. Sono inoltre state effettuate 5 modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 56/1977 e s.m.i. Il Comune si è dotato, attraverso DGC n. 119 del 23.07.2014, del Piano particolareggiato per l'area Urbana centrale della Crociera., successivamente variato con DGC n. 129 del 01.12.2021.
attestazione che il PRG vigente ha recepito le modificazioni introdotte in sede di approvazione (art. 17, comma 5, lettera a):	Si Tra le premesse della DCC viene esplicitata tale condizione
"contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" (art. 17, comma 7):	Si Tra le premesse della DCC viene esplicitata tale condizione, mentre nel disposto dell'atto viene dato atto che "la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013, in quanto le modifiche rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i ed i parametri di cui allo stesso comma 5 lettere c), d), e) f) come evidenziato in premessa";
contiene "un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" (art. 17, comma 7):	Si
presenza frase "le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica	si Tra le premesse della DCC viene esplicitata tale condizione, mentre nel disposto dell'atto viene dato atto che "non è incompatibile con i piano sovracomunali, con particolare riferimento al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011 e al PPR adottato con DGR n. 233-35836 del 3 ottobre

regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni" (art. 17, comma 2):	2017, coma risulta dalle verifiche contenute nella relazione allegata"
"contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione" (art. 17, comma 11):	si La variante è stata sottoposta alla fase di verifica della procedura di VAS. Viene dato atto che le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS vengono svolte in "maniera contestuale".
rispondenza tra elenco elaborati adottati e trasmessi:	si
note:	

4) VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

verifica condizioni (e limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5)

"a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione":	L'integrazione alle NTA proposta aell'art 20 del PRG porterebbe ad includere in modo generalizzato e per tutte le aree appartenenti a questa destinazione d'uso le infrastrutture per il trasporto e i distributori per carburanti urbani ed extraurbani. Si evidenzia pertanto che la modifica alle NTA, estendendo in maniera generica la previsione, andrebbe ad incidere su uno dei principi informativi del Piano, pertanto la variante assumerebbe un carattere strutturale e non più parziale. Con nota integrativa del 06.02.2023, prot. prov. 2103, il Comune precisa che "potrebbe omettere l'integrazione normativa proposta", confermando tuttavia la variazione di tipologia di area da "area per servizi sociali e attrezzature pubbliche e ad uso pubblico per gli insediamenti residenziali" in "area per impianti urbani e servizi tecnologici". Si prende atto di quanto sopra ed in conformità a quanto proposto si chiede di stralciare l'integrazione normativa proposta all'art. 20 delle NTA del PRG.
"b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale":	no
"c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge":	No la variante produce una riduzione di aree pubbliche per servizi pari a 8875 mq. Complessivamente (VP1+VP2+VP3) il bilancio delle aree destinate ad attrezzature pubblico e di uso pubblico si attesta - 4903 mq 0,30 mq/ab e quindi inferiore allo 0,5 mq/ab definito dalla lettera c, comma 5 della l.r.56/77. Anche la dotazione minima (risulta soddisfatta 746.729 mq (dotazione a seguito della variante parziale n. 3) in luogo dei 408.475 mq (dotazione minima PRG da art. 21 della legge regionale). Con nota integrativa del 06.02.2023, prot. prov. 2103, il Comune precisa che proporrà, in sede di approvazione lo stralcio dell'intervento n. 2. Si prende atto di quanto evidenziato e pertanto rimangono in disposizione del PRG 4194 mq di aree normate ai sensi dell'art. 19 delle NTA Si invita quindi il comune ad effettuare i nuovi calcoli relativi alle aree per

	servizi, poiché a seguito del mantenimento dell'area a servizi pubblici posta in Corso Milano all'ufficio risulta che la variante VP3 produrrà una riduzione di aree pubbliche per servizi pari a 4681 mq. Complessivamente (VP1+VP2+VP3) il bilancio delle aree destinate ad attrezzature pubblico e di uso pubblico si attesta - 709 mq 0,045 mq/ab e quindi inferiore allo 0,5 mq/ab definito dalla lettera c, comma 5 della l.r.56/77. Anche la dotazione minima risulta soddisfatta 750.925 mq (dotazione a seguito della variante parziale n. 3) in luogo dei 408.475 mq (dotazione minima PRG da art. 21 della legge regionale).
"d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge":	No la variante produce un aumento di aree pubbliche per servizi pari a 11.550 mq.
"e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio":	NO Con la presente variazione allo strumento urbanistico ci sarà una diminuzione di 2 abitanti teorici. A seguito di tutte le variazioni proposte allo strumento urbanistico generale la CIR prevista all'atto della sua approvazione subirà una riduzione di 21 abitanti (PRG approvato 16339 abitanti – PRG variato 16318 abitanti)
"f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti":	No Il PRG vigente attesta le aree destinate alle attività economiche in 976.931 mq. Nel complesso quindi la variazione inciderebbe per 1,39% del totale a tale scopo destinata. Con riferimento al parametro di riferimento utilizzato si osserva che la circolare regionale 12/PET del 1998 precisa che "Le Varianti relative a insediamenti produttivi, direzionali, turistico-ricettivi sono Strutturali se superano le percentuali di incremento previste alla lettera f) del 4° comma. Il superamento delle percentuali è calcolato facendo riferimento alle superfici territoriali o agli indici di edificabilità previste dal P.R.G. e dalle successive varianti Strutturali e tenendo conto delle quantità già utilizzate in occasione di precedenti varianti Parziali. In ogni caso l'Amministrazione Comunale deve verificare che non siano superate con una successione di varianti Parziali, sia in termini volumetrici che di superficie, le percentuali stabilite. <u>I computi devono essere effettuati facendo riferimento ad aree a medesima</u>

	<u>destinazione d'uso"</u> Pertanto con riferimento al solo settore terziario la variante produce una variazione pari al 11,57%. (conteggiando il solo intento n. 2). Il parametro non risponde pertanto a quanto definito dall'art. 30, comma 1, della legge regionale 7/2022 che dispone che <i>"I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di variante parziale di cui all' articolo 17, comma 5, lettera f), della legge regionale 56/1977 , sono fissati rispettivamente in misura non superiore all'8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (...)"</i>. Con nota integrativa del 06.02.2023, prot. prov. 2103, il Comune precisa che proporrà, in sede di approvazione lo stralcio dell'intervento n. 2, poiché non ci sono le condizioni per il rispetto dei limiti imposti dalla legge per la tipologia di variante prescelta se occorre effettuare la verifica tenendo distinte le attività del settore secondario da quelle del settore terziario. Si concorda con quanto proposto e si chiede di stralciare l'intento n. 2 poiché non conforme ai disposti dell'art. 17, comma 5, lettera f) della LUR. A fronte di quanto sopra si invita il Comune ad aggiornare la tabella relativa alla "verifica variazioni aree per attività economiche".
"g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente":	/
"h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti":	No

riferimento alle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 e alla capacità insediativa residenziale definita all'art. 20:	SI
"attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale... dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio" (art. 17, comma 5, lettera e):	/
note:	L'elaborato "verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il Piano di Classificazione acustica" certifica che le aree oggetto di variante parziale VP3 risultano compatibili con la zonizzazione acustica adottata.

verifica rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6)

"rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti	Si- a seguito delle precisazioni e nuove indicazioni contenute nella nota del 06.02.2023, nonché delle indicazioni riportate al paragrafo seguente.
---	---

parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" (art. 17, comma 7):	
"le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali" (art. 17, comma 6):	Si prende atto che le aree in variante sono dotate delle essenziali opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con le reti pubbliche. Tuttavia occorre anche segnalare che l'intento n. 6 non risulta <u>contiguo al centro abitato</u>. Con tale variazione allo strumento urbanistico verrebbe inserita un'apposita scheda d'area per disciplinare le trasformazioni e le attività insediabili nelle aree di cui ai mappali n. 524 e 526, foglio n. 2, del CT. La modifica proposta non modifica la destinazione dell'uso del suolo, la stessa rimarrebbe immutata, ma agirebbe sui parametri, sugli indici e sulle attività ammissibili nell'area oggetto di variante. Le variazioni proposte consentirebbero l'insediamento di attività di servizi agli utenti compresa la ristorazione, somministrazione di cibo e bevande, depositi attrezzature annesse all'esercizio dell'attività, aree a gioco e svago, attrezzature sportive a raso. La stessa scheda ammetterebbe inoltre l'uso di parametri edificatori in deroga a quelli previsti dall'art. 25 della l.r. 56/77 e s.m.i., con una previsione di RC =20% di Sf Tutto ciò a giudizio dello scrivente ufficio, lascia supporre che la modifica proposta sia maggiormente in linea con i requisiti delle aree terziarie rispetto a quelle delle aree agricole. Si rileva anche che lo stesso PRG del Comune di Gravellona Toce, tra le destinazioni d'uso proprie e compatibili non ammette alcune di quelle indicate nelle scheda d'area. Inoltre a conferma di quanto sopra, si osserva che le aree a standard richieste e previste dalla stessa scheda normativa per l'ambito di intervento, sono quelle di cui all'art. 21, comma 1, punto 3 della LUR, ovvero "Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali, turistico-ricettivi e commerciali al dettaglio" Considerato quanto sopra, e trascurando anche che gli standard previsti dalla scheda non sono stati conteggiati, si ritiene che la modifica proposta non possa essere attuata con una variante parziale, poiché la corretta attribuzione delle destinazioni d'uso del suolo farebbero ricadere l'intervento in "aree per insediamenti ad uso attività terziarie commerciali e di servizio (IT)) disciplinate dall'art. 25 delle NTA del PRG del comune di Gravellona Toce. Per poter aver luogo la trasformazione urbanistica attraverso una variante parziale allo strumento urbanistico generale, l'area dovrebbe, quindi, essere contigua o interna al centro abitato. Si chiede pertanto lo stralcio dell'area indicata come intento n. 6 poiché non rispetta i parametri stabiliti dall'art. 17, comma 6, ovvero interessa aree esterne e non contigue con il centro o nucleo abitati. Si ricorda l'opportunità e la convenienza che i comuni si dotino quanto prima della perimetrazione del centro o nucleo abitato, ai sensi della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, con apposita deliberazione o in sede della prima variante strutturale avviata, anche al fine di agevolare l'espressione della Provincia in sede di istruttoria delle varianti parziali stesse (cfr. comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e Programmazione territoriale, Paesaggio, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Pari opportunità, "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali", pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31.10.2013)

"le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti" (art. 17, comma 6):	Si
note:	

verifica compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7)

"compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati" di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza:	Si E' stata effettuata la verifica di coerenza e di conformità con il PTR e con il PPR. Con riguardo al PTR la relazione illustrativa della variante asserisce che la variante si pone in coerenza con gli obiettivi enunciati dal suddetto piano sovraordinato, specificando che per quanto attiene la verifica di cui all'art. 31 l'incremento percentuale di consumo di suolo è dello 0,44%, e dunque inferiore al 3% stabilito quale limite massimo per il quinquennio di riferimento stabilito dal sopra citato articolo delle NTA del PTR. Si prende atto di quanto contenuto nella relazione illustrativa ma si chiede di specificare che detta variazione abbia preso in esame quanto consumato nei 5 anni precedenti l'adozione della presente variante al PRG. Con riguardo al PPR si prende atto di quanto verificato ed analizzato nella relazione illustrativa per quanto attiene la coerenza ed il rispetto della variante VP3 con le norme del PPR.
"presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004" per pronuncia del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla conformità della variante al PPR	"Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali" (art. 17, comma 7, della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni)
note:	

verifica congruenza con i contenuti del Piano territoriale provinciale adottato con DCP 2.3.2009, n. 25

Piano adottato con DCP n. 25 del 2.03.2009. Essendo passati tre anni dalla data di adozione le misure di salvaguardia sono decadute.

5) VERIFICA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS:	SI La fase di verifica di assoggettabilità a VAS è stata condotta secondo il procedimento integrato di cui allo schema J.1 dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29/02/2016. Tale procedimento si svolge "in maniera contestuale" rispetto all'iter di formazione della Variante Parziale n. 2.
rispetto delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione" (art. 17, comma 9):	/
valutazione ambientale strategica:	/
Valutazione di Incidenza	Con nota prot. 20902 del 15.12..2022 è stato chiesto al Servizio Rete Natura 2000 e Forestazione l'espressione del parere di competenza. Con nota prot. 21067 del 19.12.2022, allegata alla presente, il su citato Servizio

	ha comunicato <i>“che l'intervento in oggetto non è da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza”</i>
note:	

6) CONCLUSIONI

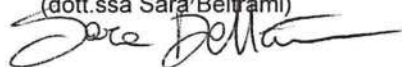
richiesta integrazioni	E' stata effettuata richiesta di integrazioni con nota prot. 21409 del 23.12.2022 alla quale il comune ha dato seguito con nota 1451 del 6.02.2023 (prot. prov. 2103 del 6.02.2023)
dichiarazione improcedibilità	no

proposta di deliberazione con "parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati":	/
proposta di deliberazione con "osservazioni in merito alla classificazione della variante":	Si ma alle seguenti condizioni: ☐ lo stralcio dall'art. 20 "Aree per impianti urbani e servizi tecnologici" delle norme tecniche di attuazione del PRG le infrastrutture per il trasporto e i distributori di carburante urbani ed extraurbani, poiché non conforme alla condizione definita dall'art. 17, comma 5, lettera a); ☐ lo stralcio dell'intervento n. 2 poiché non conforme alla condizione definita dall'art. 17, comma 5, lettera f); ☐ lo stralcio dell'intervento 6 poiché non rispetta i parametri stabiliti dall'art. 17, comma 6, ovvero interessa aree esterne e non contigue con il centro o nucleo abitati; ☐ venga riportato nell'atto deliberativo di approvazione della Variante Parziale n. 3: "le modifiche apportate dalla variante parziale n.3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Gravellona Toce rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale e sono coerenti con le norme (NdA) del P.P.R. stesso", al fine di attestare la compatibilità della variante con i disposti del P.P.R. approvato con DGR 233-35836 del 3.10.2017;
proposta di deliberazione con osservazioni in merito "al rispetto dei parametri di cui al comma 6":	/
proposta di deliberazione con parere favorevole:	/

indicazioni a titolo collaborativo:	1- La documentazione di variante (elaborati urbanistici, geologici, acustici ed ambientali), allegata all'atto di approvazione, dovrebbe essere firmata anche dal responsabile del procedimento. 2 -Occorre attestare nell'atto deliberativo di approvazione della variante VP3 che la stessa, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni (art. 17, comma 2 della l.r. 56/77 e s.m.i.).
-------------------------------------	---

	3- Si invita il comune ad effettuare l'aggiornamento dei parametri (lettera c), d) e f) a seguito delle risultanze istruttorie. 4 - Sebbene la perimetrazione del centro e dei nuclei abitati non sia obbligatoria con le Variante parziali, così come previsto nell'art. 12, comma 2, n° 5 bis) della L.R. 56/77 e s.m.i., sarebbe opportuno ed auspicabile che il Comune provveda quanto prima alla perimetrazione. 5 - Si ricorda che occorre sempre trasmettere gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici che costituiscono la variante (progetto definitivo). 6 - Nella delibera di approvazione dovrà essere riportato l'esito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (art 3 bis della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni), precisando: - gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente; - le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo; - gli atti amministrativi relativi all'espressione dell'istruttoria tecnica e/o parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata (OTC). Tutta la documentazione di cui alla procedura VAS viene richiesta, sia per completezza di tutti gli atti di formazione della variante stessa ma anche perché, nel caso in cui l'autorità ambientale competente stabilisca condizioni tali da produrre modifiche incisive sulla parte urbanistica, la variante dovrà necessariamente essere rinviata alla Provincia per il parere di competenza.
--	---

Responsabile del procedimento
(dott.ssa Sara Beltrami)




Dirigente del Settore
(dott. Giuseppe Testa)



Settore III

Asseto del territorio
Geografia e Turismo
Faunistico

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio: Rete Natura 2000 e Forestazione

Responsabile: Dott. Andrea De Zordi

telefono: 0323 4950423

e-mail: dezordi@provincia.verbania.it

PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola
Servizio Pianificazione territoriale e
Urbanistica

SEDE

Verbania,

18/12/2022

Prot. n.

11067

Oggetto:

Comune di Gravellona Toce (VB). Variante parziale VP3 al PRG vigente. Parere ai sensi della L.R. 19/2009.

Acquisita la nota prot. n. 20902 del 15.12.2022, relativa all'oggetto;

vista la documentazione allegata alla nota ns. prot. n. 6207 del 19.04.2022, ed in particolare il "Documento tecnico di verifica" a firma del Dott. For. Luca Malcotti, datato novembre 2022, per quanto attiene gli impatti su habitat e fauna;

rilevato che tutte le aree oggetto di variante si trovano all'esterno della ZPS IT1140017 "Fiume Toce";

richiamate le "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR n. 54 – 7409 del 07.04.2014 e s.m.i., come integrate dalle Misure di Conservazione sitospecifiche di cui alla DGR n. 27 – 6845 del 11.05.2018;

ritenuto, ai sensi dell'art. 2. comma 3, della suddetta DGR n. 54 – 7409 del 07.04.2014 e s.m.i., che la variante in argomento non sia suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat e specie per il quale il Sito Rete Natura 2000 è stato istituito;

con la presente si comunica, a seguito di quanto sopra, che l'intervento in oggetto non è da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
(Dott. Andrea De Zordi)

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe TESTA)

Spett.le

Città di Gravellona Toce
Piazza Resistenza, 10 – 28883 Gravellona Toce (VB)
gravellonatoce@pec.it

e p.c. Regione Piemonte
Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Copianificazione urbanistica area nord-est
Via Mora e Gibin, 4 - 28100 Novara
urbanistica.nordest@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Riserva naturale del Fondo Toce, ZSC-ZPS IT1140001 "Fondo Toce". Comune di Gravellona Toce – Procedimento integrato per l'approvazione Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, L.R. 56/77 e s.m.i. Attivazione procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S. ai sensi art. 12 D-Lgs. 152/2006 e smi. Rilascio parere di competenza.

In riferimento alla nota Vs. prot. n. 13767 del 06.12.2022 iscritta al protocollo dell'Ente n. 4586 del 06.12.2022, esaminata la documentazione relativa a quanto in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerata la natura delle previste modifiche al P.R.G.C. vigente e la loro collocazione in aree situate all'esterno della Riserva naturale del Fondo Toce, ZSC-ZPS IT1140001 "Fondo Toce".

Visti il D.P.R. 357/1997 e s.m.i., la L.R. 19/2009 e s.m.i. e le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1140001 "Fondo Toce" approvate con D.G.R. n. 53-4420/2016.

Si ritiene che la variante parziale al P.R.G.C. in oggetto non sia suscettibile di produrre incidenze negative sullo stato di conservazione del Sito Natura 2000 sopraindicato gestito dall'Ente e che, per quanto di competenza, non debba pertanto essere sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Alla luce di quanto sopra esposto non si ritiene necessario proporre che la variante parziale in oggetto sia sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti

IL DIRETTORE ad interim
(Dott. Arch. Monica PERRONI)
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)



SETTORE TECNICO

Responsabile Dott. Arch. Cristina Rey – Tel. 011 4320038 - mail crey@parcoticinolagomaggiore.it

Servizi Gestione Ambientale, Forestale e Faunistica

Responsabile Dott. For. Edoardo Villa - Tel 011 4320091 – mail evilla@parcoticinolagomaggiore.it

CR/EV/cf

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Servizio B.B2.04
Pratica n. K13_2022_02700

Spett. Comune di Gravellona Toce
Piazza Resistenza, 10
28883 Gravellona Toce (VB)
gravellonatoce@pec.it

Riferimento prot. Comune di Gravellona Toce n. 13767 del 06/12/2022, prot. Arpa n. 111802 del 06/12/2022.

Oggetto: Comune di Gravellona Toce – Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Variante Parziale n. 3 - ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Osservazioni al Rapporto Preliminare.

Con la presente si trasmettono le osservazioni relative all'oggetto.

Distinti saluti.

Referente dell'Istruttoria del Procedimento
Antonia Di Natale
tel. 011 19680950
e-mail: a.dinatale@arpa.piemonte.it
JMF/la/ad

Allegati: Osservazioni al Rapporto Preliminare

Il Dirigente Responsabile
del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Dott. Jacopo Mario Fogola
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
Jacopo Mario Fogola
Data: 03/01/2023 09:55:58

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

Riferimento prot. Comune di Gravellona Toce n. 13767 del 06/12/2022, prot. Arpa n. 111802 del 06/12/2022

Comune di Gravellona Toce

VARIANTE PARZIALE n. 3

Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS – ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Osservazioni al Rapporto Preliminare

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale Nome: Ing. Antonia DI NATALE	Firmato digitalmente da: ANTONIA DI NATALE Data: 29/12/2022 16:48:24
Verifica	Funzione: Collaboratore tecnico professionale I.F. Valutazioni Ambientali Nome: Dott.ssa Laura ANTONELLI	Firmato digitalmente da: Laura Antonelli Data: 29/12/2022 16:54:49
Approvazione	Funzione: Il Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Nome: Dott. Jacopo Maria FOGOLA	Firmato digitalmente da: Jacopo Mario Fogola Data: 03/01/2023 09:55:53

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del Rapporto Preliminare (RP) redatto per la procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 3 (da ora anche VP3) del P.R.G.C. vigente del Comune di Gravellona Toce.

L'analisi considera i criteri riportati nell'Allegato I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le indicazioni presenti nelle *Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS* del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente¹.

Nell'ambito di questa Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, Arpa, quale soggetto con competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 5 punto s del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., fornisce il proprio contributo a supporto tecnico scientifico degli Enti coinvolti nel procedimento, secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

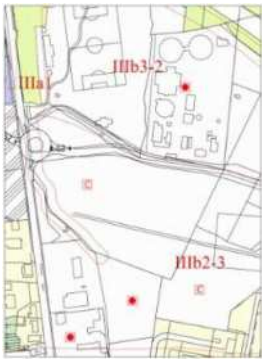
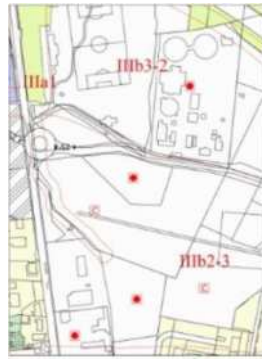
Si rammenta che non saranno trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né quello inerente alla stabilità dei fronti, oltre agli aspetti geotecnici, poiché con la D.G.R. 33-1063 del 24 novembre 2010 l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici è stato trasferito da Arpa Piemonte alla Regione Piemonte, con decorrenza 1° dicembre 2010, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.

2. Caratteristiche della Variante Parziale VP3 (ex All. I, punto 1, di cui alla Parte II del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)

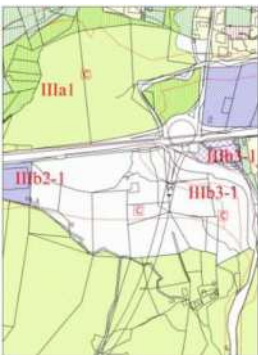
Il P.R.G. vigente del Comune di Gravellona Toce, approvato con D.G.R. n. 28-2948 del 22-02-2016, risulta essere adeguato ai disposti del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con conseguente condivisione del quadro del dissesto.

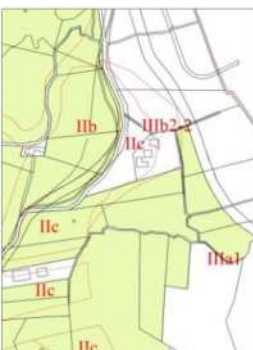
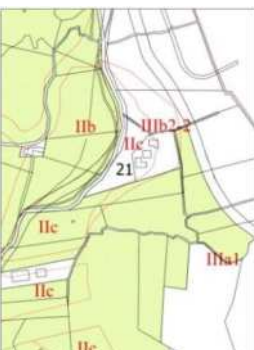
Con D.C.C. n. 42 del 28/11/2022, l'Amministrazione Comunale ha adottato la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.: essa comprende n.6 interventi puntuali nell'ambito del territorio comunale.

Si riporta una tabella sinottica degli interventi, dedotta dalle informazioni presenti nel RP:

DESCRIZIONE INTERVENTO	CONFRONTO VIGENTE/VARIANTE		COMP. ACUSTICA	VINCOLI
1 localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione 4.550 m ²	area per servizi sociali e attrezzature pubbliche e ad uso pubblico (art.19 NdA)	area per impianti urbani e servizi tecnologici (art.20 NdA)	classe III- IV compatibile	- art.142 lett. c) fasce fluviali - fascia rispetto impianto depurazione <u>corridoio ecologico fluviale primario riguardante l'asta del fiume Toce art. 2.3.8 delle N.T.A. del PTP</u> - classe IIb2-3 Aree soggette a possibili laminazioni, marginali al fiume Toce, Tr>50 anni".
				

¹ Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) istituito con la Legge 28 giugno 2016, n. 132, Sistema a rete che riunisce in un'unica identità le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.

DESCRIZIONE INTERVENTO	CONFRONTO VIGENTE/VARIANTE		COMP. ACUSTICA	VINCOLI
2. ridefinizione di un'area a spazi pubblici in prossimità del laghetto artificiale posto in fregio al Corso Milano 4.194 m²	area per servizi sociali e attrezzature pubbliche e ad uso pubblico (art.19 NdA) 	trasformazione in area ad uso terziario a conferma delle attività in essere. (art.25 NdA) 	classe II compatibile	- art.142, lett. c) fasce fluviali g) aree boscate - vincolo idrogeologico RDL 3267/1939 classe IIIb2-1 opere di difesa esistenti, da sottoporre a periodici controlli funzionali.
3. ridefinizione del perimetro di area a destinazione produttiva assoggettato a SUE, con un ampliamento di spazi pubblici. 11.550 m²	aree per l'insediamento di impianti per la produzione di beni e servizi (art.24 NdA) aree libere interstiziali (art.27bis NdA) 	aree per l'insediamento di impianti per la produzione di beni e servizi (art.24 NdA) area per servizi sociali e attrezzature pubbliche e ad uso pubblico (art.19 NdA) 	classe VI compatibile	- art.142 lett. c) fasce fluviali - classe IIIb3-2 "Aree dove a seguito delle realizzazioni di opere di riassetto idrogeologico sarà possibile la realizzazione di nuove unità industriali. Da escludersi nuove unità abitative."
4 stralcio di una porzione marginale di area di completamento residenziale e della relativa porzione di area per dotazioni territoriali (parcheggi) in Via Martiri, con la trasformazione in area agricola interstiziale; 468 m²	aree di completamento residenziale (art.22 NdA) 337 mq area a spazi pubblici (art.19 NdA) mq. 131 	stralcio art. 22 NdA e trasformazione in area libera interstiziale (art.27bis NdA) 	classe III compatibile	Nessun vincolo

DESCRIZIONE INTERVENTO	CONFRONTO VIGENTE/VARIANT		COMP. ACUSTICA	VINCOLI
5 ridistribuzione, interna senza variazioni di superfici 2.020 m ²	aree di completamento residenziale (art.22 NdA) con annessa area a spazi pubblici standard – parcheggio (art.19 NdA)	aree di completamento residenziale (art.22 NdA) con annessa area a spazi pubblici standard – parcheggio (art.19 NdA)	classe III – compatibile	• art.142 lett. c) fasce fluviali
				
6 specificazione di un'area destinazione agricola 5.060 m ²	area agricola (art.27 NdA)	area per attività agricole speciali scheda indirizzo n.21	classe II compatibile	• art.142 lett. g) aree boscate
				

Per quanto concerne la valutazione, secondo i criteri indicati al punto 1 dell'Allegato I, si osserva quanto segue:

a. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

La variante costituisce quadro di riferimento per i progetti derivanti dalla sua attuazione.

b. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Nessuna.

c. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Nessuna.

d. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Gli interventi previsti potrebbero sollevare problemi ambientali in relazione alle matrici suolo, acqua, aria, rumore, rifiuti.

e. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Ogni valutazione è rimessa agli enti gestori dei SIC/ZPS/ZSC eventualmente interessati dagli effetti indotti dall'attuazione della VP3.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate (ex All. I, punto 2, di cui alla Parte II del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)

Lo scopo dell'applicazione delle procedure di VAS agli strumenti per la *"pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli"* è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione. La fase di screening determina se e come procedere nel processo di VAS. In essa occorre applicare, in forma semplificata, criteri e metodi di valutazione ambientale al fine di verificare se lo strumento sottoposto a *Verifica* possa avere effetti significativi sull'ambiente. La valutazione ambientale si basa sul principio di prevenzione.

Valutata la documentazione predisposta dal Proponente si fanno le seguenti considerazioni.

Intervento 1:



Fig.1 – intervento 1 - estratto BDTRE e ortofoto – RP, pag.45

A pag. 48 del RP si legge che l'area oggetto di modificazione di destinazione urbanistica:

- *"si presenta come ex superficie di cantiere, data la vicinanza al lotto destinato alla realizzazione del Palazzetto dello Sport, ad oggi completamente naturalizzata, con presenza di soprassuolo forestale caratterizzato da essenze arboree e arbustive"*. Con riferimento all'uso pregresso, sarebbe opportuno provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti presenti e, in via preventiva ed a titolo cautelativo, effettuare un'indagine preliminare con prelievo di campioni di terreno per escludere la presenza di sostanze in concentrazione superiore alla soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, all. 5 al Titolo V del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- *"ricade in porzioni di territorio soggette a possibili laminazioni a bassa energia e tiranti minimi, in caso di esondazioni a carattere torrentizio e aree interessate da eventi con $T > 50$ anni (art. 51 NdA vigenti)"* Si prende atto di quanto contenuto nel RP: *"in tale classe sono possibili nuovi interventi solo a seguito di interventi di sistemazione idrogeologica attraverso un rialzo artificiale del piano di imposta delle fondazioni e del pavimento ponderate alla piena di riferimento con tempo di ritorno di 200 anni purché il suddetto rialzo artificiale non rechi danno alle proprietà limitrofe convogliando acque di pioggia su proprietà confinanti e con presa d'atto da parte del Proponente delle condizioni di rischio. Sono comunque possibili le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili"*.

Si sottolinea quanto riportato a pag. 50 del RP: *"nei depositi di conoide, sui quali insiste l'area in variante, si instaura una falda freatica, che viene sfruttata ed emunta per scopi idropotabili attraverso pozzi comunali. In condizioni normali, la suddetta falda freatica, che alimenta anche pozzi privati, ha una soggiacenza dell'ordine di 5-6 m dal piano campagna. La soggiacenza della falda è legata principalmente alle variazioni di livello del fiume Toce e del Torrente Strona: l'analisi geologica redatta a corredo del P.R.G.C. vigente, a firma del dott. geol. Carlo Leoni, ha evidenziato che in occasione della piena del 2000, gli allagamenti sono arrivati sino all'area in Variante, con un battente pari a 0,30 m. Infine, non è da escludere che, a seguito di eventi meteorici intensi e prolungati, nell'area oggetto delle previsioni urbanistiche, a causa di talune "ondulazioni ed irregolarità morfologiche", si possano*

formare temporanee zone di ristagno, dovute alla minore permeabilità del terreno agrario di superficie, rispetto alla buona permeabilità che caratterizza i depositi alluvionali in posto”.

Non si riscontra nel RP un'ideale trattazione di eventuali interferenze dell'intervento previsto in Variante e l'opera di captazione di acque per uso idropotabile: non si individua l'ubicazione del pozzo, l'estensione delle zone di rispetto ristretta e allargata, né alcuna analisi rispetto ai disposti del Regolamento 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Nulla è stato detto in merito al recettore finale degli scarichi dell'attività: se saranno convogliati presso il collettore pubblico o saranno vagliate alternative. Nel RP manca tutta l'analisi della fattibilità dell'opera rispetto alla normativa vigente. Si ricorda che il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Terza, stabilisce all'art. 104 comma 1 che *“è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e del sottosuolo”* e all'art. 113 comma 4 che *“è comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee”*. A tal fine si suggerisce di far riferimento a quanto contenuto nel Piano di Tutela delle Acque Regione Piemonte (PTA 2021), approvato il 2 novembre 2021, con D.C.R. 179-18293, all'art. 27 *“Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne”*, che al comma 4 fornisce alcuni indirizzi per i regolamenti edilizi comunali. Per le acque di dilavamento/prima pioggia occorre far riferimento al Regolamento 1/R *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”*. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Nel RP sono stati citati, ma sottovalutati, gli aspetti legati agli sversamenti accidentali, considerando la vicinanza a due corsi d'acqua (F. Toce e T. Strona), la bassa soggiacenza della falda e la presenza di pozzi. Sarebbe stato opportuno individuare preliminarmente gli effetti che una eventuale perdita potrebbe comportare sulla pavimentazione e sull'ambiente circostante. È evidente che la scelta delle caratteristiche progettuali, unitamente ad un efficace sistema di gestione dell'impianto, concorre alla riduzione dei rischi anche ambientali; tuttavia, in un'ottica cautelativa, quale è la fase di verifica di VAS, è conveniente mettersi nelle peggiori condizioni di criticità. Ad esempio, una pavimentazione non rigida, non impermeabile e con scarsa capacità portante, contestualmente all'assenza di adeguate operazioni di manutenzione costanti e regolari potrebbero, in caso di incidente, concorrere al rischio che lo sversamento possa propagarsi e contaminare il suolo circostante, infiltrarsi nei sistemi di drenaggio della pavimentazione stessa e, attraverso i tubi di raccolta delle acque meteoriche, sfociare negli specchi d'acqua o nei fiumi limitrofi, inquinando gravemente l'ambiente e l'intero ecosistema.

La superficie in variante risulta essere inclusa in aree sottoposte a campi magnetici – elettrodotti; si rammenta che il progetto dovrà tenere conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di Campi Elettromagnetici (L. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008).

Fermo restando che non si riscontra nel RP alcun riferimento ad una dichiarazione da parte dell'Amministrazione Comunale che l'opera sia *“di interesse pubblico non altrimenti localizzabile”*, considerate le criticità peculiari dell'area, sarebbe opportuno valutare differenti alternative per la dislocazione dell'intervento.

Intervento 2

L'area oggetto di modificazione di destinazione urbanistica si presenta come superficie di pertinenza all'edificio presente, adibita in parte a parcheggio e in parte ad area verde, prossima ad un punto critico (Scheda Sicod n. 10) determinato dall'attraversamento del Rio Cirisolo al di sotto della viabilità statale (S.S. 33).

Il collettore (Rio Cirisolo) “è caratterizzato da pericolosità medio - moderata e risulta protetto, in sinistra idrografica, da una difesa arginale. L'attraversamento della S.S. 33 è stato identificato come critico nell'analisi geologica a corredo del P.R.G.C. vigente per inefficienza dovuta a necessità di pulizia, manutenzione/ripristino” (cfr. RP, pag. 65).



Fig.2 – intervento 2 - estratto BDTRE e ortofoto – RP, pag.60

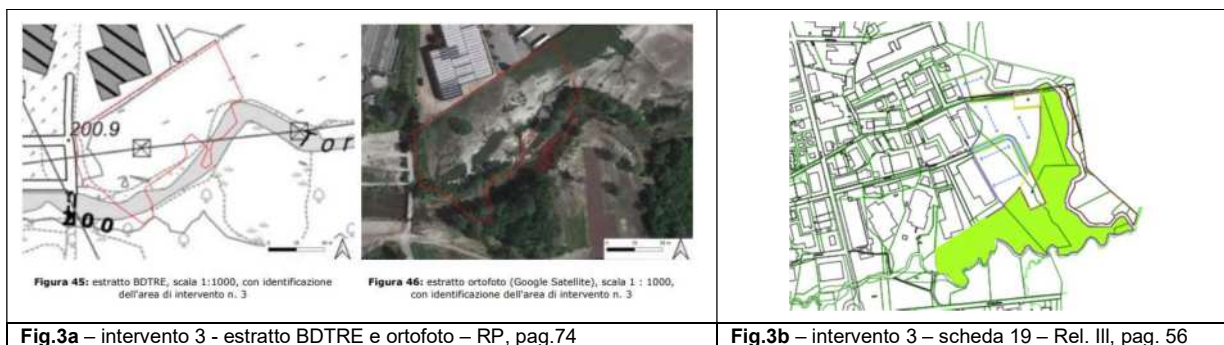
Pur prendendo atto che l'intervento n. 2 non comporta un incremento di carico antropico, poiché rappresenta solamente una modifica normativa a conferma di una situazione già in essere che, a detta del Proponente, “non risulta in contrasto con la normativa geologica nel rispetto delle indicazioni tecniche contenute nell'articolato normativo di riferimento” sarebbe stato opportuno dare riscontro dei contenuti dei precedenti atti autorizzativi (es. convenzioni, autorizzazioni all'esercizio, ecc.) che contemplino le particolari prescrizioni richieste per le classi IIIb2-1 e IIIb3-1 (cfr. RP, pagg. 63 e 64).

Non entrando in considerazioni di tipo geologico e considerando che per il P.G.R.A. “l'area in esame ricade solo parzialmente in area R1 – rischio moderato, in direzione Nord, in prossimità dell'ingresso all'area dalla S.S. 33 del Sempione” (cfr. RP, pag. 69), si ritiene utile osservare che eventi alluvionali potrebbero anche determinare condizioni per la contaminazione della risorsa acqua.

Si osserva, infine, che è necessario mettere in atto ogni azione per evitare fenomeni di ristagno, con i conseguenti problemi, soprattutto nelle stagioni più calde (cfr. RP, pag. 66).

Anche in questo caso si ricorda quanto già detto relativamente agli scarichi: “è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e del sottosuolo” ed “è comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee” (D. Lgs. 156/2006 e s.m.i. - artt. 104 comma 1. e 113 comma 4), oltre ai contenuti del PTA2021.

Intervento 3



Attualmente il lotto è destinato ad aree libere interstiziali (art. 27 bis NdA). In tali porzioni di territorio, le norme di P.R.G.C. non ammettono alcun intervento edificatorio, salvo le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili. “La variante prevede l'individuazione di una nuova area (11.550 mq) da

destinare a spazi pubblici area verde, gioco, sport (standard ex art. 21, comma 1, punto 1, lettera c) LUR) posta nell'ambito di un intervento a destinazione produttiva assoggettato a SUE (scheda di indirizzo n. 19 NdA), per il quale la variante prevede anche una ridefinizione del perimetro, includendo la nuova area a spazi pubblici ed escludendo porzioni di aree poste sull'altra sponda del corso d'acqua che lambisce l'ambito, in area a elevato rischio idrogeologico” (cfr. RP, pag.75).

La zona interessata dalle previsioni della VP3 ricade nell'ambito dell'ampia piana alluvionale di fondovalle del Fiume Toce; il livello di falda è strettamente connesso alle oscillazioni del livello lacustre, determinando periodicamente livelli abbastanza superficiali (< 3 m), eccezionalmente anche pari o superiori al piano campagna naturale in occasione degli eventi alluvionali più gravosi (cfr. RP, pag. 80), oltre ad essere classificata in area “R3 – rischio elevato” e in parte in area “R2 – rischio moderato” (P.G.R.A. - cfr. RP, pag. 83). Inoltre, l'area d'intervento è ubicata all'interno dell'area di osservazione dell'azienda Nicomax (cfr. Rp, pag. 86).

Si fa presente che dalle cartografie del RP non è chiaramente identificabile il confronto vigente/variante, in quanto non si percepisce qual è l'intero lotto sottoposto a SUE e quali sono le aree di stralcio. Inoltre, confrontando le descrizioni fornite in RP con la scheda n. 19, a pag. 56 della relazione illustrativa, si rileva che in tale area (quella verde in fig. 3b), saranno possibili alcuni interventi²: nel RP non si fa riferimento al tipo di infrastrutture che si intendono realizzare oltre ai parcheggi la cui ubicazione non è rilevabile dai documenti prodotti.

Viste le criticità ambientali analizzate, sarebbe stato opportuno, già in questa fase, descrivere in linea di massima, la tipologia delle opere previste sul lotto in questione, per permettere all'Agenzia di fare eventuali utili considerazioni sui potenziali sviluppi in relazione alla nuova destinazione d'uso secondo la scheda d'indirizzo n. 19, considerando che si tratta di un'area oggetto di strumento urbanistico esecutivo.

Intervento 4

La previsione della Variante, di fatto, vede decadere l'edificabilità del lotto.

Viste le caratteristiche del lotto oggetto di Variante e delle condizioni del contesto circostante, si presti particolare attenzione alla regimazione delle acque, anche in considerazione della presenza di un pozzo di cui non si evince l'ubicazione in cartografia.

Intervento 5

Allo stato attuale la superficie è destinata ad aree di completamento residenziale (art. 22 NdA) con annessa area a spazi pubblici standard – parcheggio (art. 19 NdA). La variante prevede una diversa localizzazione, nell'ambito del lotto di intervento, delle aree per dotazioni territoriali. Si rimanda alle osservazioni di carattere generale.

Intervento 6

Allo stato attuale la destinazione d'uso del lotto è ad area agricola (art. 27 NdA). L'area di insediamento agricolo è attualmente utilizzata come maneggio.

Con la Variante si prevede la conferma della destinazione agricola, attribuendo ad essa, in ragione dell'attività in essere, la connotazione di “Zona Agricola Speciale”, disciplinata da specifica scheda di indirizzo allegata alle Norme di Attuazione.

² [...] indirizzi specifici di intervento: obbligo di S.U.E. unitario preliminare all'attuazione degli interventi; formazione di area verde con caratteristiche di tipo “naturaliforme” per la mitigazione / compensazione degli insediamenti; realizzazione di viabilità e aree a parcheggio di uso pubblico secondo le indicazioni della scheda grafica allegata (con eventuale cessione al Comune in caso di convenzionamento); - obbligo di attuazione dei criteri di “progettazione sostenibile” per la classificazione di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (A.P.E.A.), secondo le linee guida emanate dalla Regione Piemonte.

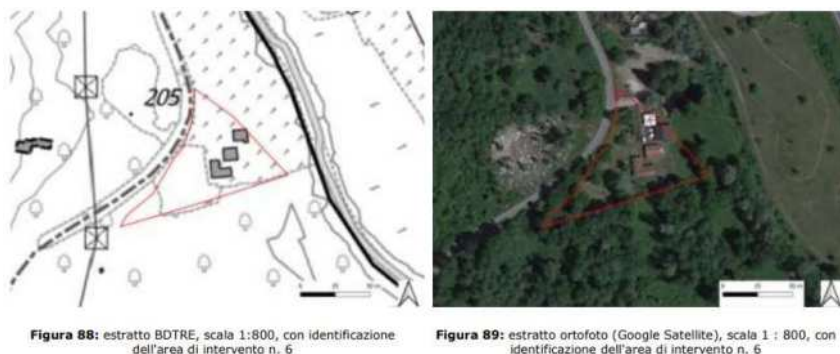


Fig.4 – intervento 3 - estratto BDTRE e ortofoto – RP, pag. 115

Particolare attenzione dovrà essere prestata allo stoccaggio dei reflui zootecnici³. Infatti, bisognerà definire a monte se l'attività sarà autorizzata come allevamento o maneggio. Nel primo caso si dovrà fare riferimento al Regolamento Europeo CE n. 1069/2009 che definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano tra i quali troviamo anche lo stallatico definito come: escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera e al Regolamento n. 10/R/2007 e s.m.i. che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

Nel secondo caso, i derivati dovranno essere idoneamente gestiti, potranno essere utilizzati come fertilizzanti dall'azienda che li produce, o venderli ad altre aziende, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 75/2010, in quanto l'attività di maneggio non può essere considerata al pari di un allevamento e i sottoprodotti sono esclusi⁴ dal campo dell'applicazione della parte IV del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Qualora il maneggio non disponga di terreno da fertilizzare secondo un piano agronomico, e non si intenda divenire produttori e rivenditori di letame, lo sterco deve essere trattato come un rifiuto, identificato con codice CER 02.01.06 (feci animali, urine e letame comprese le lettiere usate, effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito).

Il letame va trattato, quindi, come un rifiuto speciale non pericoloso che dovrà essere:

- stoccato secondo quanto indicato nell'art. 183 comma 1 lettera bb) "deposito temporaneo;
- allontanato tramite ditta autorizzata alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi CER020106 e mediante formulario di accompagnamento rifiuti;
- conferito a ditte autorizzate al recupero o allo smaltimento.

Il produttore dovrà conservare i formulari di accompagnamento rifiuti a prova della corretta gestione del rifiuto e non hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti e neanche di effettuare la comunicazione al catasto dei rifiuti.

Si fanno alcune osservazioni generali in merito alle matrici ambientali, non considerate puntualmente.

Aria e fattori climatici

Partendo dall'ipotesi che non esistono interventi ad impatto zero, si stima che anche un minimo incremento di traffico indotto implichi un impatto sulla componente atmosferica, per quanto non

³ [Letame di animali: attenzione a come viene gestito — ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana](#)

⁴ A livello nazionale, il Testo Unico Ambientale all'art. 185 c. 1 lettera f) esclude dal campo di applicazione della parte IV del Dlgs 152/06 e s.m.i i materiali fecali, che non sono contemplati dal regolamento CE 1069/2009, purché utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente o mettano in pericolo la salute umana.

strumentalmente rilevabile. Si ritengono valide, quindi, tutte le strategie indicate dal Proponente per mitigare gli impatti sulla componente aria, sia in fase di cantiere, che in fase di esercizio.

Si rammenta, inoltre, che l'efficienza energetica degli edifici rappresenta uno dei temi più rilevanti e strategici in ambito europeo, nazionale e regionale e concorre alla riduzione dei consumi di risorse energetiche e delle emissioni in atmosfera. La normativa vigente in materia determina i requisiti minimi per gli edifici di nuova costruzione, ma non impone la realizzazione di involucri edilizi "ad energia quasi zero", pertanto è ancora possibile individuare una concreta azione di mitigazione sulle emissioni residue individuando una precisa norma tecnica per le nuove edificazioni volta al raggiungimento di elevati standard energetici, superiori ai requisiti minimi di legge.

Rumore

Il Comune di Gravellona Toce è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica approvato, ai sensi della L.R. n. 52/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/05/2004. Considerata la specifica relazione di compatibilità acustica, predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, richiesta dall'art.17, punto 7 della L.U.R. n.56/1977 e s.m.i., si prende atto della conclusione a cui pervengono i professionisti abilitati, fatto salvo ulteriori procedure da attivare, relativamente alle operazioni di cantierizzazione e/o esercizio.

Pressioni antropiche: rifiuti, inquinamento elettromagnetico, inquinamento luminoso

Preso atto delle mitigazioni già previste dal proponente nel RP si ricorda che per i rifiuti di cantiere sarà necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare, ma soprattutto l'area di deposito temporaneo, all'interno delle quali i rifiuti dovranno essere depositati a seconda del loro codice CER, utilizzando tutti gli accorgimenti atti ad evitare impatti sulle matrici ambientali; dovranno essere stoccati in luoghi preferibilmente coperti, prestando attenzione alle volumetrie e al periodico smaltimento. I diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose. Si ricorda che costituiscono rifiuto tutti i materiali di demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere, del lavaggio ruote, e di qualsiasi trattamento delle acque di lavorazione: come tali devono essere trattati ai fini della raccolta, deposito o stoccaggio recupero/riutilizzo o smaltimento ai sensi del D. Lgs. n. 152/ 2006 e s.m.i.

Relativamente al tema dell'inquinamento luminoso si ricorda che la normativa di riferimento è la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), modificata dalla Legge regionale n. 3 del 09 febbraio 2018 (Vigente dal 02/03/2018).

Suolo

Il RP analizza la tematica del consumo di suolo a pag. 165, riconoscendo un impatto negativo, con grado di significatività da nullo a elevato per i vari interventi, indicando, nel contempo, alcuni accorgimenti progettuali e/o mitigazioni.

La matrice suolo, non replicabile né rinnovabile, sta alla base delle piramidi ecosistemiche e risulta essere una componente ambientale su cui ricadono gli impatti della VP3: si coglie l'occasione per ribadire che l'analisi del consumo di suolo, in relazione a dati puramente urbanistici, non risulta utile alla nostra trattazione.

Tenuto conto che per consumo di suolo si intende *una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), con la distinzione fra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo*

reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile)⁵, per una completa valutazione il RP avrebbe dovuto considerare l'effetto anche in termini di perdita di servizi ecosistemici (S.E.)⁶. Nel documento della Commissione Europea "Future Brief: No net land take by 2050?" (aprile 2016), si precisa che *"l'azzeramento del consumo di suolo netto significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali"*. Si precisa che il termine "impermeabilizzazione" è da intendersi come sinonimo di "artificializzazione" dei suoli.⁷

A fronte delle definizioni si evidenzia che la Variante Parziale n.3 determina un consumo di suolo, impatto certo, irreversibile, con carattere cumulativo, quantomeno additivo, negativo e a lungo termine⁸ e quindi, secondo i criteri espressi nell'allegato 1 della parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., significativo, solo parzialmente mitigabile. Ciò richiede una adeguata compensazione ecologica.

Il RP non prevede alcuna azione compensativa per questa artificializzazione del suolo: si ricorda che le aree a verde in quota agli standard urbanistici sono elementi progettuali che, al più, possono assumere una funzione di mitigazione, prevalentemente visiva. Concorrono quindi alla riduzione di alcuni impatti indotti dal progetto, ma risultano insufficienti ad annullare gli impatti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Le compensazioni hanno la funzione di ricostituire i valori ecologici equivalenti a quelli perduti nelle trasformazioni; pertanto, devono avere carattere di naturalità e integrarsi al sistema delle connessioni ecologiche: sarebbe buona prassi che l'Amministrazione Pubblica individuasse aree da rigenerare, interne al proprio territorio comunale, su cui far ricadere le azioni compensative dei piccoli interventi.

⁵ <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/definizioni>

⁶ Secondo la più recente classificazione CICES (*Common International Classification of Ecosystem Services*) i servizi ecosistemici si suddividono in:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).

Per una maggiore comprensione dei servizi ecosistemici si rimanda ai contenuti dei Rapporti prodotto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Dati e cartografia sono disponibili agli indirizzi:

<http://www.consumosuolo.isprambiente.it>

<https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati>

⁷ What is 'land take'? Land take can be defined generally as the loss of undeveloped land to human-developed land. It can also be defined as the loss of agricultural, forest and other semi-natural and natural land to urban and other artificial land development. This includes areas sealed by construction and urban infrastructure as well as urban green areas and sport and leisure facilities (EEA, 2006).

Since the 1950s it has largely been driven by urban sprawl. As well as a simple conversion of land from non-urban to urban use, sprawl is characterised by a decrease in urban density, a decentralisation of urban functions and the transformation of a compact urban form to an irregular, discontinuous and dispersed pattern (Siedentop and Fina, 2010).

⁸ Per determinare il carattere cumulativo degli impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche:

- a) sinergico se l'impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole azioni;
- b) additivo se l'impatto complessivo di più azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni;
- c) antagonistico se l'impatto complessivo di più azioni è inferiore alla somma degli impatti delle singole azioni.

Gli impatti cumulativi sono impatti positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a breve termine, derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli impatti cumulativi includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).

4. Conclusioni.

Valutata la documentazione predisposta dal Proponente per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene la stessa carente di informazioni e incongruente rispetto a molti dati forniti.

Considerate le criticità espresse nel paragrafo 3, non è possibile escludere possibili impatti significativi sulle matrici ambientali, con particolare riferimento agli effetti degli interventi n. 1 e 3.

Si rimane a disposizione per ulteriori valutazioni.



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

Prot. 000 1451 del 06/02/2022

Spett.le

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Servizio Pianificazione territoriale - Urbanistica

P.E.C. protocollo@cert.provincia.verbania.it

Oggetto: Comune di Gravellona Toce – Procedimento integrato per l'approvazione Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell' art. 17, comma 5 e 7, L.R. 56/77 e s.m.i. Attivazione Procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S. ai sensi art. 12 D-Lgs. 152/2006 e smi. RISCONTRO AD OSSERVAZIONI IN ESITO AD INCONTRO DEL 13.01.2023

In allegato si trasmette nota integrativa a recepimento delle risultanze dell'incontro avvenuto in data 13.01.2023, predisposta dall'Urbanista estensore del progetto preliminare della Variante Parziale N. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Gravellona Toce, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2022 ai sensi dell'art. 17 comma 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Si precisa che, a superamento delle criticità emerse dall'incontro presso Vs. spett.li uffici in data 13.01.2023, si è condiviso, in merito agli interventi oggetto di variante, di apportare le seguenti modifiche in sede di approvazione definitiva del progetto di variante:

- intervento n. 1: non verrà modificato l'art. 20 del testo delle NTA di PRGC (omettendo pertanto la prevista aggiunta delle diciture "infrastrutture per il trasporto" e "distributori di carburanti urbani ed extraurbani");
- intervento n. 2: verrà stralciato l'intervento previsto, mantenendo la destinazione d'uso da PRGC vigente;
- intervento n. 6: si provvede a modificare il testo della scheda d'area con le modifiche concordate;

In allegato si trasmette Nota Integrativa a firma Urbanista Arch. Mauro Vergerio, controfirmata dal sottoscritto a farne propri i contenuti.

In attesa di ricevere parere di competenza si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ARCH. DOMINGO TOMMASATO

(firmato digitalmente)